



---

*Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale*

---

**2017/2013(INI)**

28.6.2017

## **PROGETTO DI RELAZIONE**

sull'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale  
(2017/2013(INI))

Commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale

Relatori: Jeppe Kofod, Petr Ježek

**CONTENTS**

	<b>Page</b>
PROGETTO DI CONCLUSIONI.....	3

## PROGETTO DI CONCLUSIONI

### **sull'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale**

*La commissione d'inchiesta in materia di riciclaggio di denaro, elusione fiscale ed evasione fiscale,*

- visto l'articolo 226 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE),
- vista la decisione 95/167/CE, Euratom, CECA del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione, del 19 aprile 1995, relativa alle modalità per l'esercizio del diritto d'inchiesta del Parlamento europeo<sup>1</sup>,
- vista la decisione del Parlamento europeo dell'8 giugno 2016 sull'istituzione, le attribuzioni, la composizione numerica e la durata del mandato di una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale<sup>2</sup>,
- vista la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo<sup>3</sup>,
- vista la direttiva 2006/70/CE della Commissione, del 1° agosto 2006, recante misure di esecuzione della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la definizione di persone politicamente esposte e i criteri tecnici per le procedure semplificate di adeguata verifica della clientela e per l'esenzione nel caso di un'attività finanziaria esercitata in modo occasionale o su scala molto limitata<sup>4</sup>,
- vista la direttiva (UE) 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione dell'uso del sistema finanziario a fini di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, e che abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE<sup>5</sup>,
- vista la direttiva 2013/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento, che modifica la direttiva 2002/87/CE e abroga le direttive 2006/48/CE e 2006/49/CE<sup>6</sup>,
- vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE<sup>7</sup>,

---

<sup>1</sup> GU L 113 del 19.5.1995, pag. 1.

<sup>2</sup> Testi approvati, P8\_TA(2016)0253.

<sup>3</sup> GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15.

<sup>4</sup> GU L 214 del 4.8.2006, pag. 29.

<sup>5</sup> GU L 141 del 5.6.2015, pag. 73.

<sup>6</sup> GU L 176 del 27.6.2013, pag. 338.

<sup>7</sup> GU L 64 dell'11.3.2011, pag. 1.

- vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre 2014 , recante modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale<sup>1</sup>,
  - vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 maggio 2006, relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio<sup>2</sup>,
  - visto il regolamento (UE) n. 537/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti di enti di interesse pubblico e che abroga la decisione 2005/909/CE della Commissione<sup>3</sup>,
  - vista la direttiva 2014/56/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 aprile 2014, che modifica la direttiva 2006/43/CE relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati<sup>4</sup>,
  - vista la direttiva 2012/17/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 giugno 2012, che modifica la direttiva 89/666/CEE del Consiglio e le direttive 2005/56/CE e 2009/101/CE del Parlamento europeo e del Consiglio in materia di interconnessione dei registri centrali, commerciali e delle imprese<sup>5</sup>,
  - viste la raccomandazione della Commissione 2012/771/UE, del 6 dicembre 2012, concernente misure destinate a incoraggiare i paesi terzi ad applicare norme minime di buona governance in materia fiscale<sup>6</sup> e la raccomandazione della Commissione 2012/772/UE, del 6 dicembre 2012, sulla pianificazione fiscale aggressiva<sup>7</sup>,
  - vista la comunicazione della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio, del 28 gennaio 2016, su una strategia esterna per un'imposizione effettiva (COM(2016)0024),
  - visto l'articolo 198 del suo regolamento,
- A. considerando che l'8 giugno 2016 il Parlamento europeo ha deciso di istituire una commissione d'inchiesta incaricata di esaminare le denunce di infrazione e di cattiva amministrazione nell'applicazione del diritto dell'Unione in relazione al riciclaggio di denaro, all'elusione fiscale e all'evasione fiscale (PANA);
- B. considerando che un'infrazione implica la presenza di una condotta illecita, in particolare un'azione od omissione in violazione della legge, da parte di istituzioni od organi dell'Unione o degli Stati membri in sede di attuazione del diritto dell'Unione;
- C. considerando che per cattiva amministrazione si intende la mancanza o carenza di amministrazione che si verifica ad esempio se un'istituzione non rispetta i principi di

---

<sup>1</sup> GU L 359 del 16.12.2014, pag. 1.

<sup>2</sup> GU L 157 del 9.6.2006, pag. 87.

<sup>3</sup> GU L 158 del 27.5.2014, pag. 77.

<sup>4</sup> GU L 158 del 27.5.2014, pag. 196.

<sup>5</sup> GU L 156 del 16.6.2012, pag. 1.

<sup>6</sup> GU L 338 del 12.12.2012, pag. 37.

<sup>7</sup> GU L 338 del 12.12.2012, pag. 41.

buona amministrazione, e che esempi di cattiva amministrazione includono le irregolarità e le omissioni amministrative, l'abuso di potere, le pratiche sleali, il malfunzionamento o l'incompetenza, la discriminazione, i ritardi evitabili, il rifiuto di informazione, la negligenza e altre carenze che riflettono il malfunzionamento nell'applicazione della legislazione dell'Unione in un ambito disciplinato da tale legislazione;

- D. considerando che il riciclaggio di denaro consiste nell'occultamento di denaro illecito per dissimulare l'identità dei proventi ottenuti illecitamente in modo che sembrino provenire da fonti legittime; che tali reati sono noti come reati presupposto e che, nell'ambito delle raccomandazioni del 2012 del Gruppo di azione finanziaria internazionale (GAFI) e della 4<sup>a</sup> direttiva antiriciclaggio (direttiva AML), applicabile dal 26 giugno 2017, includono i reati fiscali;
- E. considerando che la presente commissione è stata istituita dopo la pubblicazione dei Panama Papers; che le rivelazioni sono state il risultato di un'approfondita indagine giornalistica di 107 organizzazioni operanti nel settore dei media in 80 paesi, riuniti nel consorzio internazionale dei giornalisti d'inchiesta (ICIJ), che ha analizzato i documenti contenenti nel dettaglio le operazioni di Mossack Fonseca avvalendosi di software all'avanguardia per trattare l'enorme quantità di dati trapelata;
- F. considerando che i Panama Papers illustrano l'importanza della libertà dei mezzi di comunicazione e del giornalismo d'inchiesta, che il Parlamento sostiene fermamente quale fattore indispensabile per il funzionamento delle democrazie;
- G. considerando che i Panama Papers costituiscono la più importante fuga di notizie registrata ad oggi; che i 2,6 terabyte di informazioni riservate trapelate dallo studio legale e dalla società fiduciaria autorizzata Mossack Fonseca contenevano 11,5 milioni di documenti e rappresentano una quantità di dati superiore a quella complessiva di Wikileaks (2010), Offshore Leaks (2013), Luxleaks (2014) e Swissleaks (2015);
- H. considerando che i dati trapelati contenevano dati riservati di 213 634 società offshore, nonché i nomi di dodici attuali ed ex capi di Stato, di circa 200 politici di tutto il mondo e di una serie di celebrità di vari settori; che Mossack Fonseca ha costituito e gestito tali società offshore tra il 1970 e il 2015 e che al momento in cui i dati sono trapelati 55 728 entità erano ancora attive; che gran parte delle entità ancora attive, circa il 90 %, era ubicata nelle Isole Vergini britanniche, a Panama e alle Seychelles;
- I. considerando che Mossack Fonseca non è il più grande studio legale operante nell'ambito della segretezza offshore, il che significa che i Panama Papers possono essere considerati soltanto la punta di un iceberg; che la società disponeva di una quota che si attestava approssimativamente al 5-10 % di tale mercato e costituiva entità in 21 giurisdizioni<sup>1</sup>;
- J. considerando che la commissione PANA ha convocato riunioni, ha condotto missioni d'informazione e ha commissionato studi per effettuare ulteriori indagini al di là delle

---

<sup>1</sup> "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" (Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi emersi nei Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centro per gli studi politici europei, aprile 2017.

pratiche documentate nei Panama Papers (per un elenco completo delle attività, inclusi i nomi dei relatori, si veda la parte II della presente relazione);

- K. considerando che la frode fiscale e l'evasione fiscale costituiscono attività illecite che implicano l'evasione del debito d'imposta mentre, d'altro canto, l'elusione fiscale rappresenta l'utilizzo legale ma improprio del regime fiscale per ridurre o eludere i debiti d'imposta, e che la pianificazione fiscale aggressiva consiste nell'approfittare degli aspetti tecnici di un regime fiscale o delle differenze fra due o più regimi fiscali allo scopo di ridurre il debito d'imposta;
- L. considerando che in conseguenza della fuga di dati negli ultimi anni la consapevolezza del riciclaggio di denaro, dell'evasione fiscale, dei sistemi di frode fiscale e della corruzione è considerevolmente aumentata e tali questioni sono divenute una delle principali preoccupazioni nell'ambito politico internazionale;
- M. considerando che i redditi non dichiarati e non tassati riducono le entrate fiscali nazionali e costituiscono una minaccia per la stabilità del sistema finanziario<sup>1</sup>; che il riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale compromettono l'equa ripartizione del gettito fiscale negli Stati membri dell'UE; che la massiccia evasione fiscale da parte di individui e imprese con ampie disponibilità patrimoniali non penalizza soltanto i contribuenti ordinari, le finanze pubbliche e la spesa sociale, ma minaccia anche la buona governance, la stabilità macroeconomica e la coesione sociale;
- N. considerando che le autorità pubbliche sono responsabili del quadro di regolamentazione e vigilanza, così come della tassazione; che le autorità pubbliche, attraverso la regolamentazione, i registri delle società, il diritto tributario e la vigilanza, svolgono un ruolo importante per quanto concerne l'esistenza dei paradisi fiscali e dei centri finanziari offshore; che, di fatto, tali centri possono esistere solo se i governi creano le condizioni necessarie;
- O. considerando che le strutture offshore che offrono regimi preferenziali non potrebbero esistere senza l'intervento di facilitatori e intermediari quali banche, società di consulenza contabile, consulenti fiscali, gestori di patrimoni e avvocati;
- P. considerando che alcuni governi e alcune giurisdizioni si sono specializzati nella creazione di regimi fiscali estremamente preferenziali a beneficio di società multinazionali e individui con ampie disponibilità patrimoniali, che di fatto sono privi di una reale presenza all'interno di tali giurisdizioni, ma sono semplicemente rappresentati da società di comodo;
- Q. considerando che la Commissione europea ha citato precedenti stime secondo cui le perdite annuali di gettito dovute all'evasione fiscale e alla frode fiscale ammontano ad almeno 1 000 miliardi di EUR;
- R. considerando che dal 2014 non sono stati contabilizzati almeno 7 600 miliardi del patrimonio privato finanziario complessivo a livello mondiale di 95 500 miliardi di dollari USA (USD); che a livello mondiale l'8 % del patrimonio privato finanziario è detenuto offshore, con una conseguente perdita di gettito fiscale globale di 190 miliardi

---

<sup>1</sup> Audizione della BCE.

di USD; che secondo le stime 2 600 miliardi di USD del patrimonio privato finanziario in Europa è detenuto offshore, con una conseguente perdita annua di gettito fiscale di 78 miliardi di USD<sup>1</sup>;

- S. considerando che nel 2011 si è stimato che ogni anno circa 3 100 miliardi di USD andavano perduti a livello globale attraverso l'evasione e l'elusione fiscale di grandi imprese a causa della segretezza<sup>2</sup>;
- T. considerando che il riciclaggio ammonta secondo le stime al 2 % - 5 % del PIL mondiale;
- U. considerando che diversi Stati membri e paesi e territori d'oltremare (PTOM) dell'UE figurano tra i primi 100 paesi per livello di segretezza<sup>3</sup>;
- V. considerando che i Panama Papers hanno documentato l'uso sistematico di pratiche illegali come la retrodatazione di documenti e hanno rivelato una manifesta violazione delle misure basilari di adeguata verifica da parte di avvocati, gestori di patrimoni e altri intermediari, come documentato, ad esempio, dal mantenimento di rapporti commerciali con società il cui il direttore fiduciario è deceduto da diversi anni;
- W. considerando che finora 79 paesi, pari a un terzo di tutte le nazioni, hanno annunciato complessivamente 150 inchieste, verifiche contabili o indagini da parte della polizia, delle dogane, dei magistrati preposti ai reati finanziari e antimafia, dei giudici e dei tribunali, delle autorità fiscali e dei parlamenti, nonché per mezzo di revisioni societarie, secondo le notizie diffuse dai media a livello globale e le dichiarazioni ufficiali; che migliaia di contribuenti e società sono oggetto di indagini; che negli ultimi otto mesi ciò ha già consentito alle autorità nazionali di recuperare decine di milioni di dollari in tasse su fondi non dichiarati in precedenza<sup>4</sup>;

## ***1. Evasione fiscale ed elusione fiscale***

### ***1.1. Strutture offshore***

1. osserva che esistono varie definizioni di ciò che costituisce un centro finanziario offshore (CFO), un paradiso fiscale, una giurisdizione segreta, una giurisdizione fiscale non collaborativa o un paese ad alto rischio in termini di riciclaggio di denaro;
2. riconosce che i centri finanziari offshore presentano generalmente le seguenti caratteristiche: 1) orientamento principale sotto il profilo economico verso non residenti; 2) un contesto normativo favorevole (bassi requisiti di vigilanza e comunicazione minima di informazioni); 3) esistenza di regimi a bassa fiscalità (non specificata) o a imposizione pari a zero<sup>5</sup>;

---

<sup>1</sup> Gabriel Zucman, "The Hidden Wealth of Nations – The Scourge of Tax Havens" (La ricchezza nascosta delle nazioni - La piaga dei paradisi fiscali), University of California, 2015.

<sup>2</sup> Tax Justice Network, novembre 2011.

<sup>3</sup> [Financial Secrecy Index 2015](#) (Indice di segretezza finanziaria), Tax Justice Network.

<sup>4</sup> ICIJ 2017, "[Where Are They Now? A Year Later, Mixed Fortunes For Panama Papers Line-Up](#)" (A che punto siamo? Un anno dopo, fortune alterne dei Panama Papers).

<sup>5</sup> "Offshore activities and money laundering: recent findings and challenges" (Attività offshore e riciclaggio di

3. accoglie con favore il fatto che la Commissione stia elaborando due elenchi distinti, ovvero un "elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative" e un "elenco antiriciclaggio dell'UE di paesi terzi ad alto rischio";
4. riconosce che i due elenchi possono sovrapporsi per quanto concerne alcuni paesi indicati, anche se hanno obiettivi diversi, criteri diversi, un diverso processo di compilazione e conseguenze diverse; ritiene, tuttavia, che i due elenchi debbano completarsi a vicenda nel garantire una doppia protezione per le basi imponibili degli Stati membri dell'UE e il corretto funzionamento del mercato unico;

### ***1.2. Un elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative***

5. accoglie con favore il fatto che il Consiglio miri a istituire entro la fine del 2017 un "elenco comune dell'UE di giurisdizioni fiscali non collaborative", con l'obiettivo di affrontare i rischi esterni per le basi imponibili degli Stati membri posti dai paesi terzi che rifiutano di conformarsi alle norme internazionali di buona governance fiscale;
6. osserva che tale elenco è inteso a fornire una metodologia comune dell'UE per la valutazione, il monitoraggio e la compilazione di un elenco di giurisdizioni fiscali di paesi terzi, che consenta agli Stati membri di individuare le giurisdizioni che svolgono un ruolo nell'ambito dell'elusione fiscale e dell'evasione fiscale<sup>1</sup>;
7. accoglie con favore il fatto che nel maggio 2016 il Consiglio abbia approvato la proposta di elaborare un elenco e chiesto che un elenco dell'UE fosse pronto nel 2017;

### ***1.3. Scambio di informazioni***

8. ricorda che lo standard comune di comunicazione di informazioni dell'OCSE impone alle giurisdizioni di ottenere informazioni dai rispettivi istituti finanziari e di scambiarle automaticamente con altre giurisdizioni su base annuale; deplora che ciò sia stato attuato recentemente solo da un numero esiguo di giurisdizioni; ricorda che il 15 febbraio 2011 il Consiglio "Economia e finanza" (ECOFIN) ha adottato la direttiva 2011/16/UE del Consiglio relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE (DAC 1); ricorda che tale direttiva obbliga le amministrazioni fiscali nazionali a fornire su richiesta le informazioni riguardanti un contribuente di un altro Stato membro, anche se tali informazioni sono detenute solo da una banca o da un altro istituto finanziario; osserva che il 1° gennaio 2013 sono entrate in vigore le leggi, le regolamentazioni e le disposizioni amministrative di attuazione nazionali di tale direttiva, con l'eccezione delle disposizioni relative allo scambio automatico di informazioni per alcune categorie<sup>2</sup>, entrate in vigore il 1° gennaio 2015;

---

denaro: risultati recenti e sfide), Prof. Dr. Brigitte Unger, Utrecht, University School of Economics, Paesi Bassi, febbraio 2017.

<sup>1</sup> Un quadro di valutazione provvisorio di giurisdizioni di paesi terzi è stato pubblicato nel settembre 2016 e comprende due serie di indicatori per stabilire i rischi per gli Stati membri dell'UE: 1) valutazione dei rapporti economici di una giurisdizione con l'UE, l'ampiezza dell'attività dei servizi finanziari e i fattori di stabilità finanziaria; 2) valutazione del rischio posto dalla giurisdizione, verificando se le giurisdizioni sono sufficientemente trasparenti, sono dotate di regimi d'imposta sul reddito delle società favorevoli o di aliquote d'imposta sul reddito delle società pari a zero.

<sup>2</sup> Redditi da lavoro, compensi per dirigenti, dividendi, plusvalenze, canoni, alcuni prodotti di assicurazione sulla vita, pensioni e proprietà e redditi immobiliari.

9. ricorda che la DAC 2 è stata adottata nel dicembre 2014, con un campo di applicazione ampliato al fine di includere lo scambio automatico di informazioni in materia fiscale;
10. ricorda che l'8 dicembre 2015, l'ECOFIN ha adottato la DAC 3, che ha esteso l'ambito di applicazione dello scambio automatico obbligatorio di informazioni ai ruling fiscali e agli accordi preventivi sui prezzi di trasferimento;
11. ricorda che il 25 maggio 2016 l'ECOFIN ha adottato formalmente la DAC 4, che traspone nel diritto dell'UE l'azione 13 dell'OCSE in materia di erosione della base imponibile e trasferimento degli utili (BEPS) e stabilisce l'obbligo per le autorità fiscali di raccogliere e procedere a uno scambio automatico delle informazioni paese per paese;
12. ricorda che il 6 dicembre 2016 l'ECOFIN ha adottato formalmente la DAC 5, la cui entrata in vigore è prevista il 1° gennaio 2018, che estende il campo di applicazione dello scambio di informazioni alle informazioni nazionali sull'antiriciclaggio, in particolare alle informazioni sulla titolarità effettiva e sull'adeguata verifica;
13. accoglie con favore la proposta della Commissione sulla DAC 6 per quanto riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di notifica;

#### ***1.4. Osservazioni***

14. osserva che le entità offshore sono spesso create come società di comodo<sup>1</sup>, senza giustificazione o sostanza economica sottostante nel paese in cui sono stabilite;
15. sottolinea che le ragioni per la creazione di entità offshore comprendono, il più delle volte, l'occultamento dell'origine del denaro e degli attivi nonché dell'identità del titolare effettivo finale<sup>2</sup>, l'elusione o l'evasione dei diritti di successione o delle tasse sui redditi da risparmio nei paesi di residenza dei titolari effettivi finali<sup>3</sup>, la protezione degli attivi dai creditori o dagli eredi, l'evasione delle sanzioni, l'occultamento di attività criminali e del riciclaggio di denaro, o il trasferimento di attivi da una persona fisica o una società ad una nuova società senza l'assunzione delle passività della prima;
16. aggiunge che, nel caso delle imprese multinazionali, le società di comodo e fittizie sono utilizzate anche nell'ambito di strategie di ottimizzazione fiscale delle società, onde agevolare la determinazione dei prezzi di trasferimento;
17. afferma che, tra gli Stati membri dell'UE, il Regno Unito ha il maggior numero di entità offshore emerse dai Panama Papers (17 973), seguito dal Lussemburgo (10 877) e da Cipro (6 374), nonché da Lettonia, Irlanda, Spagna, Estonia e Malta<sup>4</sup>;

---

<sup>1</sup> Secondo la definizione dell'OCSE, una società di comodo è una società formalmente registrata, costituita o altrimenti organizzata a livello giuridico in un'economia, ma che non conduce alcuna attività in tale economia se non esercitando un ruolo di transito.

<sup>2</sup> Il titolare effettivo finale è la persona fisica che, in ultima analisi, è responsabile dell'entità.

<sup>3</sup> Cfr., ad esempio, (2016), "[Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures](#)" (Relazione sull'indagine su Nordea Private Banking in relazione alle strutture offshore) relazione congiunta di Nordea Group Compliance, Nordea Operational Risk e Mannheimer Swartling Advokatbyrå.

<sup>4</sup> "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" (Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi emersi nei Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centro per gli studi politici

18. sottolinea che, sulla base degli azionisti identificati quali persone fisiche, i cittadini dell'UE detengono circa il 9 % delle entità offshore costituite da Mossack Fonseca<sup>1</sup>;
19. sottolinea che, al momento in cui i dati sono trapelati, 55 728 entità erano ancora attive e circa il 90 % aveva sede nelle Isole Vergini britanniche, a Panama e alle Seychelles;
20. osserva che nelle giurisdizioni offshore i registri della società e le autorità spesso non richiedono le informazioni necessarie per identificare i titolari effettivi o non le condividono; osserva che l'identificazione dei titolari effettivi finali in alcuni paesi si basa soltanto sull'autodichiarazione delle informazioni sulla titolarità effettiva, senza che vi siano ulteriori verifiche<sup>2</sup>;
21. osserva che nella maggior parte delle destinazioni offshore gli obblighi fiscali e di comunicazione sono inesistenti;
22. rileva che attualmente nessuna delle tre giurisdizioni summenzionate, ossia le Isole Vergini britanniche, Panama e le Seychelles, è segnalata dal comitato per gli affari fiscali dell'OCSE tra i "paradisi fiscali non collaborativi"; rammenta che le Isole Vergini britanniche, le Seychelles e Panama sono stati rimossi dall'elenco tra il 2000 e il 2002 dopo essersi impegnati formalmente ad attuare le norme globali dell'OCSE in materia di trasparenza e scambio di informazioni;
23. sottolinea che alcune giurisdizioni offrono la possibilità di risiedere in più giurisdizioni grazie a doppi passaporti o a programmi di visto per investitori che consentono di ottenere un permesso di soggiorno in cambio di un investimento in tali giurisdizioni<sup>3</sup>;
24. sottolinea che ciascuna giurisdizione offshore fornisce ai privati e alle società servizi adattati al loro modello di attività;
25. osserva che la maggior parte delle strutture offshore emerse nell'ambito dei Panama Papers sono state create a partire dal Lussemburgo, dal Regno Unito e da Cipro e che tali paesi avrebbero potuto sospettare che esse comportavano una riduzione della base imponibile per altri Stati ove risiedevano i titolari effettivi finali; osserva che a Lussemburgo, ad esempio, numerose società offshore sono state istituite al solo scopo di eludere la ritenuta alla fonte<sup>4</sup> (applicata solo alle persone fisiche e non alle società offshore) e alcune di queste erano ancora attive dopo l'entrata in vigore della DAC 1;
26. osserva la scarsità di risorse umane e finanziarie adeguate a disposizione delle autorità

---

europei, aprile 2017.

<sup>1</sup> "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" (Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi emersi nei Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centro per gli studi politici europei, aprile 2017.

<sup>2</sup> Intervento di Daniel Thelesklaf, presidente del comitato di esperti per la valutazione delle misure antiriciclaggio (MONEYVAL), in occasione dell'audizione della commissione PANA del 13 ottobre 2016.

<sup>3</sup> Brooke Harrington, "Capital without borders, wealth managers and the one percent" (Capitale senza frontiere, gestori patrimoniali e l'un per cento), Harvard University Press, 2016.

<sup>4</sup> Cfr., ad esempio, (2016), "Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures" (Relazione sull'indagine su Nordea Private Banking in relazione alle strutture offshore), relazione congiunta di Nordea Group Compliance, Nordea Group Operational Risk e Mannheimer Swartling Advokatbyrå. Ciò è stato altresì confermato dalla commissione d'inchiesta nazionale belga nel corso di un incontro con una delegazione della commissione PANA.

di regolamentazione e di vigilanza e degli organismi preposti all'applicazione della normativa fiscale pertinente;

27. evidenzia che tale carenza di risorse nell'ambito delle amministrazioni fiscali compromette la capacità di rispettare effettivamente lo scambio spontaneo di informazioni previsto dalla DAC e che questo è un problema sistemico nell'UE;
28. conclude che le disposizioni della DAC relative allo scambio spontaneo di informazioni, in particolare gli articoli 1 e 2 e l'articolo 8, paragrafo 1, non sono state attuate in modo efficace; sottolinea che gli Stati membri avevano motivi per presumere che le strutture offshore avessero determinato una perdita di gettito fiscale in altri Stati membri, ma non hanno segnalato tale informazione di natura fiscale agli altri Stati membri in questione;

## ***2. Riciclaggio di denaro***

### ***2.1 Normativa antiriciclaggio***

29. rammenta che il GAFI ha fissato le norme globali in materia di antiriciclaggio e contrasto del finanziamento del terrorismo (AML/CFT) e che tutti i suoi membri, compresi i principali centri finanziari offshore menzionati nei Panama Papers (Isole Vergini britanniche, Panama e Seychelles), si sono impegnati ad attuare tali norme;
30. riconosce che il quadro dell'UE in materia di antiriciclaggio è la direttiva antiriciclaggio (direttiva AML), che individua i rischi di riciclaggio a tre livelli: sovranazionale, degli Stati membri e dei soggetti segnalanti nel quadro delle loro misure di adeguata verifica della clientela;
31. sottolinea che la direttiva AML III prevede quattro disposizioni principali, ossia l'adeguata verifica della clientela, gli obblighi di segnalazione, gli obblighi di conservazione dei documenti e l'esecuzione; rammenta che la data di attuazione della direttiva AML III era il 15 dicembre 2007;
32. osserva che la direttiva AML IV migliora il campo di applicazione delle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela per le attività intraprese con paesi ad alto rischio, nonché le definizioni e gli obblighi concernenti le persone politicamente esposte e i titolari effettivi finali, abbassa la soglia per i pagamenti in contanti da 15 000 a 10 000 EUR e amplia il campo di applicazione dei soggetti segnalanti in modo che includa tutto il settore del gioco d'azzardo, e non soltanto le case da gioco; rammenta che la soglia per l'identificazione dei titolari effettivi di società è una percentuale di azioni pari al 25 % più una quota o altra partecipazione superiore al 25 %; rammenta che la direttiva AML IV è entrata in vigore il 26 giugno 2017;

### ***2.2. Un elenco dell'UE in materia di antiriciclaggio di paesi terzi ad alto rischio***

33. rammenta che il 14 luglio 2016 la Commissione ha adottato, mediante atto delegato, un elenco di undici paesi terzi con carenze strategiche nei sistemi antiriciclaggio e di contrasto del finanziamento del terrorismo: Afghanistan, Bosnia-Erzegovina, Guyana, Iraq, Repubblica democratica popolare del Laos, Siria, Uganda, Vanuatu, Yemen, Iran e Repubblica popolare democratica di Corea;

34. segnala il fatto che l'elenco replica quello redatto dal GAFI;
35. rammenta che la Commissione ha proposto di modificare l'elenco rimuovendo la Guyana e aggiungendo l'Etiopia; ribadisce le obiezioni del Parlamento agli atti delegati in questione, del 19 gennaio e del 17 maggio 2017;
36. osserva che il GAFI dal 2007 ha esaminato oltre 80 paesi dal punto di vista della conformità e delle carenze e 59 paesi sono stati inseriti nell'elenco pubblico; ribadisce che, secondo il GAFI, da allora 49 paesi hanno compiuto progressi significativi nel porre in essere quadri giuridici e normativi e riforme, impegnandosi a difendere le norme fiscali internazionali quali le norme comuni di informativa dell'OCSE, in modo da essere rimossi dall'elenco;

### ***2.3. Unità di informazione finanziaria (FIU)***

37. rammenta che in virtù della direttiva AML III ogni Stato membro è tenuto a istituire un'unità di informazione finanziaria (Financial Intelligence Unit – FIU) per contrastare il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo, che ciascuna FIU nazionale deve disporre di risorse adeguate allo svolgimento dei suoi compiti e che le FIU devono essere attrezzate in maniera tale da poter accedere tempestivamente alle informazioni finanziarie, amministrative e relative all'applicazione della legge di cui necessitano per svolgere le proprie funzioni in maniera adeguata;
38. rammenta che le istituzioni e le persone fisiche e giuridiche che rientrano nel campo di applicazione della direttiva<sup>1</sup> sono tenute a informare le FIU qualora sospettino che siano in corso, siano stati commessi o si sia tentato di commettere reati di riciclaggio o finanziamento del terrorismo, nonché a compilare segnalazioni di operazioni sospette e a fornire tutte le informazioni pertinenti su richiesta;
39. sottolinea che gli Stati membri devono esigere che gli enti creditizi e finanziari adottino sistemi che consentano loro di rispondere in modo rapido e completo alle richieste di informazioni delle FIU, in conformità della rispettiva legislazione nazionale;
40. osserva e accoglie con favore l'istituzione della rete di cooperazione FIU.net nel quadro di Europol; rammenta che il gruppo Egmont, organismo internazionale per la cooperazione delle FIU, riunisce 154 FIU a livello mondiale;

### ***2.4. Osservazioni***

41. osserva che un certo numero di intermediari non ha applicato adeguatamente le misure rafforzate obbligatorie di adeguata verifica della clientela, al momento dell'avvio del rapporto di affari con i clienti o nel corso di tale rapporto, anche laddove esisteva un sospetto di riciclaggio; evidenzia quindi la carenza di segnalazioni dei casi sospetti di riciclaggio alle FIU competenti da parte dei soggetti obbligati<sup>2</sup>;

---

<sup>1</sup> La direttiva si applica (articolo 2): agli enti creditizi; agli istituti finanziari; ai revisori dei conti, contabili esterni e consulenti tributari; ai notai e altri liberi professionisti legali; ai prestatori di servizi relativi a società o trust; agli agenti immobiliari; ad altre persone fisiche o giuridiche che negoziano beni nonché alle case da gioco.

<sup>2</sup> Dall'indagine sulle attività di private banking di Nordea è emerso che la banca non rispettava gli orientamenti

42. rileva che in molti casi non sono state effettuate indagini, o sono state effettuate ma in misura insufficiente, per identificare i titolari effettivi finali delle entità offshore; evidenzia che ciò ha impedito di definire l'assetto proprietario e di controllo dell'entità e/o di ottenere informazioni sulla finalità e la natura prevista del rapporto d'affari<sup>1</sup>;
43. sottolinea che, di conseguenza, le FIU nazionali o le altre autorità competenti non dispongono di una documentazione sufficiente per condurre le opportune indagini e analisi in conformità del diritto nazionale;
44. osserva che la mancanza di documenti e inchieste concerne altresì determinati contratti di assicurazione vita stipulati da compagnie di assicurazione e offerti ai clienti attraverso intermediari assicurativi o altri soggetti identificati quali enti finanziari ai sensi della direttiva AML III;
45. rileva che in alcuni casi le amministrazioni fiscali o di altro tipo o gli organi di vigilanza hanno constatato l'esistenza di strutture offshore ma non l'hanno segnalata alla FIU<sup>2</sup>;
46. osserva che nell'UE le FIU presentano strutture e competenze diverse nei vari Stati membri e spesso mancano di risorse, e che tali differenze incidono sul modo in cui le FIU dell'UE raccolgono e analizzano le informazioni e, in ultima istanza, si ripercuotono sullo scambio di informazioni tra una FIU e l'altra; sottolinea che a motivo di ciò le risposte delle FIU dell'UE risultano frammentate, asimmetriche e non comparabili<sup>3</sup>;
47. si rammarica che la Commissione non sia in grado di condurre una propria valutazione dei paesi ad alto rischio di riciclaggio in quanto non dispone di sufficiente personale qualificato per adempiere a tale obbligo previsto dalla direttiva AML;
48. segnala in particolare l'aumento delle segnalazioni di operazioni sospette indotto dalla nuova normativa e il fatto che, a causa della mancanza di risorse, le FIU possono affrontare il problema solo parzialmente<sup>4</sup>;
49. si rammarica che l'attuale piattaforma FIU.net nell'ambito di Europol manchi di efficienza a causa dei livelli eterogenei di utilizzo da parte degli Stati membri e della carenza di risorse e competenze a livello dell'UE;

---

interni o i requisiti normativi in Lussemburgo. Più precisamente non classificava i clienti nell'appropriata categoria di alto rischio e le conseguenti segnalazioni in merito alle misure rafforzate di adeguata verifica erano incomplete. I requisiti in materia di misure rafforzate di adeguata verifica comprendono, ad esempio, la raccolta di informazioni sull'origine dei fondi e la finalità dei conti. Inoltre le misure di adeguata verifica devono essere applicate con regolarità e sottoposte a riesame. Questi obblighi di adeguata verifica costante, tuttavia, non sono assolti in maniera sistematica. In molti casi le informazioni non erano aggiornate, secondo quanto rilevato dall'indagine interna della banca (Nordea, 2016). Problemi analoghi di attuazione e di applicazione sono stati riportati da un ex responsabile della conformità della Berenberg Bank tedesca, che ha testimoniato per la commissione PANA.

<sup>1</sup> Per il 25 % delle entità MosFon ancora attive nel 2015, il titolare effettivo finale era ignoto o anonimo.

<sup>2</sup> "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units" (Lotta contro i reati fiscali – cooperazione tra le unità di informazione finanziaria), Dott. Amandine Scherrer e Dott. Anthony Amicelle, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), marzo 2017.

<sup>3</sup> Piattaforma delle FIU dell'UE - Esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle competenze delle FIU dell'UE e degli ostacoli all'ottenimento e allo scambio di informazioni, 15 dicembre 2012.

<sup>4</sup> Audizione della commissione PANA sulle FIU, 21 giugno 2017.

50. osserva che i ritardi nelle risposte alle richieste incidono sulla cooperazione delle FIU e che tali risposte sono spesso di scarsa qualità e poco dettagliate, il che ostacola la cooperazione internazionale da parte delle stesse FIU;
51. osserva che non tutte le FIU dell'UE dispongono della facoltà di presentare richieste di informazioni ai soggetti obbligati e che in molti casi tali richieste sono subordinate al previo ricevimento di segnalazioni di operazioni sospette; rileva quindi che alcune FIU non possono richiedere informazioni ai soggetti segnalanti per conto di FIU straniere se non dispongono, nelle loro banche dati, di segnalazioni pertinenti di operazioni sospette;
52. osserva, in alcuni Stati membri, l'assenza di orientamenti chiari in merito alla cooperazione reciproca tra FIU e autorità fiscali nazionali al fine di garantire l'adempimento degli obblighi fiscali;
53. constata che i reati fiscali sono stati riconosciuti quali reati presupposto del riciclaggio di denaro soltanto di recente, nel quadro della direttiva AML IV, il cui termine di recepimento era il 26 giugno 2017; segnala che la direttiva indica chiaramente che le differenze fra le definizioni dei reati fiscali contemplate nelle diverse legislazioni nazionali non ostacoleranno lo scambio di informazioni tra le FIU; osserva tuttavia che la cooperazione internazionale tra le FIU può comunque essere rifiutata sulla base delle importanti divergenze esistenti tra gli Stati membri a livello di definizione e persecuzione penale dei reati presupposto del riciclaggio;
54. rileva che la direttiva AML IV prevede l'obbligo di istituire registri centrali dei titolari effettivi finali; si rammarica del fatto che ad oggi non tutti gli Stati membri hanno rispettato tale obbligo e non tutte le FIU possono accedere alle informazioni sui titolari effettivi finali;
55. osserva che la piattaforma delle FIU dell'UE ha individuato diverse carenze nell'ambito del suo esercizio di mappatura e analisi delle lacune delle FIU; segnala che ciò è dovuto alla mancata attuazione delle disposizioni della direttiva AML III, in particolare quelle riguardanti l'accesso alle informazioni bancarie, nonché alle notevoli discrepanze tra gli approcci nazionali;
56. sottolinea che alcune istituzioni degli Stati membri incaricate di attuare e far rispettare le norme in materia di frode fiscale e riciclaggio di denaro sembrano non essere del tutto indipendenti dalle influenze politiche<sup>1</sup>;
57. evidenzia che a diversi Stati membri sono state inviate lettere di costituzione in mora per la mancata attuazione della direttiva AML III e che sei Stati membri (Belgio, Francia, Spagna, Irlanda, Polonia e Svezia) sono stati deferiti alla giustizia; osserva che il procedimento nei confronti della Polonia è stato ritirato ma che altri cinque Stati membri sono stati oggetto di sanzioni per la mancata attuazione della direttiva nei tempi previsti; sottolinea tuttavia che tale situazione induce a chiedersi se le procedure di infrazione siano sufficienti per verificare la qualità dell'attuazione degli Stati membri;
58. conclude che, non avendo risposto adeguatamente alle carenze in questione, si può presumere che gli Stati membri non abbiano efficacemente applicato la direttiva AML

---

<sup>1</sup> Resoconto di missione della commissione PANA a Malta – 20 febbraio 2017.

III; segnala inoltre una potenziale mancata applicazione di tali disposizioni da parte della Commissione, non avendo essa avviato le procedure d'infrazione;

59. si rammarica che la Commissione, per carenza di personale, non abbia vigilato adeguatamente sull'attuazione della direttiva AML negli Stati membri; osserva altresì che la Commissione ha omesso di svolgere una valutazione indipendente dell'elenco dell'UE dei paesi terzi ad alto rischio di riciclaggio;

### **3. Intermediari<sup>1</sup>**

#### **3.1 Quadro giuridico**

60. rammenta che in base alla direttiva AML IV l'attuale definizione dei soggetti aventi l'obbligo di segnalazione comprende gli enti creditizi, gli istituti finanziari, i revisori dei conti, i contabili e i consulenti tributari, i notai, i prestatori di servizi relativi a trust o società, gli agenti immobiliari, i prestatori di servizi di gioco d'azzardo e altri liberi professionisti legali;
61. rammenta che i soggetti obbligati sono tenuti a realizzare l'adeguata verifica della clientela e a segnalare i casi sospetti di riciclaggio a norma della direttiva AML; osserva che nel caso dei professionisti legali ciò si applica soltanto nel caso in cui non valga il segreto professionale;
62. rammenta che è necessario applicare misure rafforzate di adeguata verifica in particolare quando i clienti sono persone politicamente esposte, allo scopo di stabilire l'origine del patrimonio e dei fondi; rammenta che gli enti creditizi e finanziari sono tenuti ad essere muniti di sistemi che consentano loro di rispondere in modo rapido e completo alle richieste di informazioni delle FIU, in conformità della rispettiva legislazione nazionale;
63. osserva che gli Stati membri hanno istituito un'ampia varietà di organi di vigilanza per controllare diversi tipi di soggetti aventi l'obbligo di segnalazione conformemente alle disposizioni della direttiva AML e che pertanto i consulenti e gli intermediari sono regolamentati e sorvegliati da organismi pubblici o da organi professionali di autoregolamentazione;
64. sottolinea che in molti Stati membri l'evasione fiscale, favorita da tali facilitatori, non è un reato presupposto del riciclaggio, dal momento che secondo il codice penale essa non rientra tra i reati gravi, e che in alcuni Stati membri l'evasione fiscale costituisce un reato minore e sarebbe quindi considerato soltanto un illecito amministrativo; osserva che la direttiva AML IV, il cui termine di recepimento era il 26 giugno 2017, mira all'armonizzazione di tale questione;
65. prende atto che il Consiglio ha invitato la Commissione "a prendere in considerazione iniziative legislative in materia di norme sulla comunicazione obbligatoria di informazioni, sulla base dell'azione 12 del progetto dell'OCSE sul BEPS, al fine di

---

<sup>1</sup> Le percentuali nel presente capitolo si basano su dati dell'ICIJ, analizzati dal Centro per gli studi politici europei su richiesta della commissione d'inchiesta del PE sul riciclaggio di denaro, l'elusione fiscale e l'evasione fiscale.

introdurre disincentivi più efficaci per gli intermediari che intervengono nell'ambito di schemi di evasione o elusione fiscale";

66. accoglie con favore la proposta della Commissione sullo scambio automatico di informazioni sui sistemi fiscali proposti dagli intermediari, pubblicata il 21 giugno 2017;
67. rammenta che, a norma della direttiva 2013/36/UE sull'accesso all'attività degli enti creditizi e sulla vigilanza prudenziale sugli enti creditizi e sulle imprese di investimento (CRD IV), gli Stati membri sono tenuti a garantire l'applicazione delle sanzioni amministrative per gli enti finanziari che siano stati dichiarati responsabili di una grave violazione delle disposizioni nazionali adottate conformemente alla direttiva AML III;
68. rammenta che la direttiva relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati del 2006 avrebbe dovuto essere attuata entro il 29 giugno 2008;
69. osserva che la direttiva modificata relativa alle revisioni legali dei conti annuali e dei conti consolidati del 2014 e il regolamento sui requisiti specifici relativi alla revisione legale dei conti degli enti di interesse pubblico avrebbero dovuto essere attuati entro il 17 giugno 2016, ad eccezione dell'articolo 16, paragrafo 6, di tale regolamento, che avrebbe dovuto essere attuato entro il 17 giugno 2017;

### **3.2. Osservazioni**

70. osserva che nei Panama Papers figurano in totale 14 000 intermediari, di cui circa 2 700 si trovano nell'UE<sup>1</sup>;
71. rileva che gli intermediari dell'UE citati nei Panama Papers sono responsabili della creazione di circa il 20 % (o 39 700) di tutte le entità costituite da Mossack Fonseca;
72. osserva che studi legali, contabili, trust e società fiduciarie e banche sono le principali tipologie di intermediari, ma anche molti altri professionisti autoregolamentati e non regolamentati possono fornire questi servizi;
73. rileva che, in particolare, i gestori patrimoniali non sono ancora sufficientemente regolamentati nel diritto dell'UE e nel diritto nazionale degli Stati membri e dei paesi terzi; ritiene che il carattere multinazionale dei loro servizi comporti particolari difficoltà quando si tratta di monitorare e sanzionare in modo corretto e adeguato le loro attività;
74. segnala che il fatto che gli intermediari siano sorvegliati o autoregolamentati dipende dalla giurisdizione e dalla tipologia di intermediario o consulente; osserva che molte di queste strutture hanno sede al di fuori della giurisdizione dei soggetti obbligati e che, pertanto, numerosi casi non sono contemplati dagli obblighi normativi; prende atto che la maggioranza degli intermediari dell'UE ha sede nel Regno Unito, in Lussemburgo e a

---

<sup>1</sup> "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" (Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi emersi nei Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centro per gli studi politici europei, aprile 2017.

Cipro<sup>1</sup>;

75. osserva che i trust e le società fiduciarie, come pure i prestatori di servizi relativi a società, costituiscono il gruppo più importante ad aver richiesto la creazione di entità offshore da parte di Mossack Fonseca, seguiti da contabili, consulenti fiscali, avvocati e consulenti, responsabili di circa un terzo delle entità offshore istituite<sup>2</sup>;
76. sottolinea che gli intermediari contribuiscono alla creazione di società di comodo e all'apertura di conti, spesso fornendo un direttore fiduciario che gestisce le attività per conto del beneficiario effettivo, consentendo l'anonimato del titolare effettivo finale;
77. sottolinea che il mercato immobiliare costituisce per gli individui un importante canale per il riciclaggio o gli investimenti di fondi ottenuti illecitamente, dal momento che le proprietà sono acquisite attraverso società di comodo o trust anonimi senza essere sottoposti a misure di adeguata verifica della clientela;
78. evidenzia che in alcuni casi i soggetti obbligati hanno esternalizzato a terzi i propri obblighi di adeguata verifica della clientela, il che spesso si è tradotto nella mancata o scarsa ottemperanza di tali obblighi;
79. osserva che determinati soggetti obbligati si sono avvalsi dell'arbitraggio giuridico tra diverse giurisdizioni per eludere il rispetto degli obblighi di adeguata verifica della clientela, in modo da garantire l'anonimato del titolare effettivo finale;
80. rileva che in alcuni paesi l'evasione fiscale non costituisce un reato penale e ci si attende che i consulenti fiscali individuino le strutture fiscali meno onerose per i propri clienti, poiché in caso contrario sarebbero tenuti a risarcire il danno ai propri clienti;
81. segnala la mancanza di cooperazione in materia di vigilanza e di scambi di informazioni tra le autorità competenti negli Stati membri e a livello dell'intera UE;
82. evidenzia che la normativa dell'UE in vigore non è adeguatamente applicata e che ciò consente agli intermediari di adempiere formalmente i loro obblighi, quali quelli di adeguata verifica della clientela e altri obblighi di comunicazione, aggirando nel contempo lo spirito delle norme;

### ***Ruoli e responsabilità delle banche***

83. rileva che circa un sesto delle entità rivelate nei Panama Papers è costituito da banche, altri istituti finanziari e gestori patrimoniali; sottolinea che le banche hanno agito da intermediari per circa il 9 % delle entità offshore costituite da Mossack Fonseca;
84. riconosce che le banche sono state coinvolte in quattro attività generali, vale a dire la fornitura e la gestione di strutture offshore, la fornitura di conti bancari a entità offshore,

---

<sup>1</sup> "Role of advisors and intermediaries in the schemes revealed in the Panama Papers" (Il ruolo dei consulenti e degli intermediari nei regimi emersi nei Panama Papers), Willem Pieter de Groen, Centro per gli studi politici europei, aprile 2017.

<sup>2</sup> Sulla base di una mappatura degli intermediari responsabili di circa l'86 % delle entità nella banca dati dell'ICIJ.

la fornitura di altri prodotti finanziari e di servizi bancari di corrispondenza<sup>1</sup>;

85. sottolinea che le banche sono attori chiave nel rilevamento delle transazioni sospette e nella loro segnalazione alle FIU nazionali;
86. riconosce che l'intermediazione delle banche per la creazione di strutture offshore è notevolmente diminuita dal 2007, quando è stato rivelato che le banche promuovevano l'elusione della direttiva europea sul risparmio (2005) su vasta scala; rileva che, dal 2008, anche i rischi reputazionali e normativi conseguenti alla crisi finanziaria hanno contribuito al declino delle entità offshore per le quali le banche agiscono da intermediari<sup>2</sup>;
87. osserva che le filiali operanti nel private banking delle grandi banche presenti nei centri finanziari hanno svolto un ruolo fondamentale nella fornitura di servizi al di là delle frontiere nazionali a individui con ampie disponibilità patrimoniali;
88. sottolinea che gli istituti operanti nel private banking non hanno sempre rispettato i propri orientamenti interni o requisiti normativi (adeguata verifica della clientela) e che in certi casi le banche non hanno classificato i clienti nella categoria di alto rischio appropriata e, di conseguenza, le successive comunicazioni sulle misure rafforzate di adeguata verifica della clientela sono risultate incomplete<sup>3</sup>;
89. osserva che i controlli sull'adeguata verifica della clientela si basano principalmente su autodichiarazioni o su procedure puramente formali da parte delle entità che aprono un conto bancario, senza un'adeguata indagine sul loro profilo<sup>4</sup>;

### ***Vigilanza bancaria***

90. osserva la varietà delle azioni di vigilanza eseguite dalle autorità competenti dopo lo scandalo dei Panama Papers, da controlli incrociati completi di tutte le banche sottoposte a vigilanza a controlli casuali, fino all'assenza totale di provvedimenti;
91. rileva che, in alcuni Stati membri, i poteri delle autorità competenti si limitano alla vigilanza sull'esistenza di controlli antiriciclaggio;
92. osserva che la possibilità per le autorità competenti di verificare l'attuazione delle politiche e delle procedure aziendali a livello di gruppo è talvolta ostacolata dalle norme nazionali sulla protezione dei dati e sul segreto bancario;
93. osserva che, secondo i dati forniti dall'Autorità bancaria europea (ABE), al dicembre 2016 erano state esaminate quasi 1 300 banche, o attraverso verifiche non in loco o mediante una combinazione di verifiche non in loco e visite in loco; attende i risultati finali entro il terzo trimestre del 2017; evidenzia le prime indicazioni ricavate dai

---

<sup>1</sup> Obermayer & Obermaier, 2016.

<sup>2</sup> Report on Investigation of Nordea Private Banking in Relation to Offshore Structures (Relazione sull'indagine su Nordea Private Banking in relazione alle strutture offshore), del 20 giugno 2016, e missione presso la commissione parlamentare d'inchiesta belga, del 26 aprile 2017.

<sup>3</sup> Audizione della commissione PANA del 9 febbraio 2017.

<sup>4</sup> Audizioni della commissione PANA del 13 ottobre 2016 e 24 gennaio 2017.

risultati, che suggeriscono che in alcuni casi sono state rilevate carenze;

94. osserva che poche autorità competenti hanno affrontato il caso dei Panama Papers al di là del riciclaggio di denaro e che solo alcune hanno riconosciuto il nesso evidente con i reati fiscali;
95. osserva che le autorità degli Stati membri hanno omesso di vigilare in modo efficace sugli istituti finanziari anche prima delle rivelazioni sui Panama Papers, e che non hanno adeguatamente sanzionato gli istituti finanziari soggetti al CRD IV ritenuti responsabili di gravi violazioni delle disposizioni nazionali adottate ai sensi della direttiva AML III;
96. rileva che oltre 20 autorità competenti in materia di vigilanza bancaria dell'UE hanno eseguito azioni di vigilanza come conseguenza diretta della pubblicazione dei Panama Papers<sup>1</sup>;

### *Avvocati e studi legali*

97. evidenzia la difficoltà di regolamentare l'attività degli avvocati e degli studi legali coinvolti nella creazione e nel mantenimento di strutture offshore, dal momento che spesso essi operano a livello transfrontaliero e in certi casi non sono soggetti a specifici requisiti legislativi;
98. sottolinea che gli avvocati e gli studi legali forniscono spesso consulenza e assistenza in materia fiscale e di investimenti nella creazione di entità offshore, operando spesso a contatto diretto con i titolari effettivi finali;
99. osserva che il numero delle segnalazioni di operazioni sospette da parte degli avvocati, nonché da altri professionisti prevalentemente autoregolamentati, è limitato<sup>2</sup> e osserva altresì che le segnalazioni da parte degli avvocati avvengono spesso sulla scia delle rivelazioni apparse sui mezzi di comunicazione;
100. riconosce che, nella maggior parte degli Stati membri, la vigilanza sugli avvocati è svolta dagli ordini professionali degli avvocati, che non esercitano una vigilanza attiva sui propri membri ma operano sulla base dei reclami dei clienti; si rammarica del fatto che le statistiche sulle sanzioni o sui provvedimenti disciplinari adottati dagli ordini degli avvocati nazionali non siano disponibili al pubblico in tutti gli Stati membri dell'UE;
101. osserva che i membri della professione legale sono soggetti a severe sanzioni (civili e, talvolta, penali) per la mancata osservanza degli obblighi della direttiva antiriciclaggio; rileva inoltre che, tuttavia, tali rigorose procedure disciplinari raramente determinano la

---

<sup>1</sup> Risposte scritte dell'EBA alla commissione PANA in occasione dell'audizione della commissione PANA del 13 ottobre 2016.

<sup>2</sup> Si vedano, per esempio, le relazioni di valutazione reciproca del GAFI o lo studio "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units" (Lotta contro i reati fiscali – cooperazione tra le unità di informazione finanziaria), di Amandine Scherrer e Anthony Amicelle, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), marzo 2017.

radiazione dall'ordine<sup>1</sup>;

102. osserva che il campo di applicazione delle disposizioni relative al diritto al segreto professionale di alcuni professionisti designati, quali avvocati e notai, che consente loro di rifiutarsi di testimoniare o fornire prove in materia fiscale, non è chiaro e coerente in tutti gli Stati membri, né tanto meno tra i diversi Stati membri;
103. sottolinea, in particolare, che in molti Stati membri gli avvocati non possono essere sanzionati per aver fornito a non residenti consulenza su come evadere il fisco o riciclare denaro in un'altra giurisdizione, in virtù del principio di territorialità;

#### ***Contabili, società di consulenza contabile e revisori dei conti***

104. rileva che il personale delle società di consulenza contabile comprende principalmente contabili professionisti, revisori dei conti ed esperti in materia giuridica e fiscale;
105. rileva che le entità offshore costituite nelle principali giurisdizioni dei Panama Papers (Isole Vergini britanniche, Panama e Seychelles, tra le altre) non sono soggette a requisiti in materia di revisione contabile; sottolinea, tuttavia, che quando le entità offshore sono consolidate in imprese madri, esse dovrebbero essere soggette a revisione contabile; osserva che in alcune giurisdizioni le autorità di vigilanza impongono alle banche e ad altri intermediari finanziari di sottoporre a revisione contabile una parte dei loro processi, per esempio le procedure antiriciclaggio;
106. osserva che il ruolo delle società di consulenza contabile (negli schemi rivelati dai Panama Papers consisteva principalmente nella consulenza e nel mantenimento di strutture offshore e che i revisori dei conti non partecipavano attivamente, dal momento che spesso le entità offshore non sono soggette al requisito di revisione contabile;
107. rileva che le società di consulenza contabile spesso elaborano orientamenti interni sulle pratiche che ritengono accettabili;
108. rileva che il numero delle segnalazioni di operazioni sospette da parte dei contabili è limitato;<sup>2</sup>

#### ***Trust e fiduciari***

109. rammenta che i trust e le società fiduciarie svolgono un ruolo importante nella creazione e nel mantenimento delle entità offshore;
110. deplora il fatto che i trust e le società fiduciarie siano un obiettivo difficile per i decisori politici nelle giurisdizioni onshore, a causa della limitata presenza fisica delle società e

---

<sup>1</sup> Rules on independence and responsibility regarding auditing, tax advice, accountancy, account certification services and legal services (Norme relative all'indipendenza e alla responsabilità in materia di revisione dei conti, consulenza fiscale, contabilità, servizi di certificazione dei conti e servizi giuridici), Ian Roxan e Saipriya Kamath (London School of Economics) e Willem Pieter De Groen (Centre for European Policy Studies), aprile 2017.

<sup>2</sup> Si vedano, per esempio, le relazioni di valutazione reciproca del GAFI o lo studio "Fighting tax crimes – cooperation between Financial Intelligence Units" (Lotta contro i reati fiscali – cooperazione tra le unità di informazione finanziaria), di Amandine Scherrer e Anthony Amicelle, Servizio Ricerca del Parlamento europeo (EPRS), marzo 2017.

delle scarse informazioni a disposizione dei legislatori o delle autorità;

111. rileva che i trust agiscono a nome dei titolari effettivi finali, ma che i loro clienti diretti, nella maggior parte dei casi, sono altri intermediari, quali altri trust, studi legali, società di consulenza contabile e banche;
112. osserva che i trust possono essere società autonome o di proprietà di altri tipi di società di servizi, quali studi legali o banche;
113. sottolinea che i trust potrebbero diventare uno strumento ancor più utilizzato in modo improprio in futuro, dal momento che non sono entità giuridiche e pertanto, diversamente dalle società, non sono soggetti ad alcuna forma di requisiti contabili o di pubblicità legale, per esempio in merito ai loro conti annuali;

#### **4. Dimensione dei paesi terzi**

##### **4.1. Risultati**

114. rammenta che la raccolta di dati sui titolari effettivi finali per le entità giuridiche non costituisce attualmente un obbligo ai sensi della legislazione di taluni paesi terzi<sup>1</sup>;
115. sottolinea che alcuni paesi terzi utilizzano regimi fiscali speciali per attirare le imprese; rileva che in alcune giurisdizioni è estremamente facile creare una società senza divulgare l'identità, dal momento che sono richiesti pochissimi dati; osserva che la creazione di semplici documenti legali online richiede solo pochi passaggi; si rammarica del fatto che ciò potrebbe portare alla proliferazione delle pratiche utilizzate per eludere ed evadere le imposte;
116. osserva che, sebbene la legislazione statunitense in materia di antiriciclaggio e di trasparenza sui titolari effettivi finali sia meno ambiziosa che nell'UE, l'applicazione negli Stati Uniti è più efficace;
117. fa riferimento al sistema di differimento d'imposta in vigore negli Stati Uniti, che consente alle imprese multinazionali di depositare offshore i loro utili esteri per un tempo illimitato, eludendo le imposte dovute al momento del rimpatrio degli utili;

##### **4.2. Paesi in via di sviluppo**

118. sottolinea che, parallelamente all'aumento della disuguaglianza, i paesi meno sviluppati sono colpiti in modo sproporzionato dall'evasione fiscale e dal riciclaggio di denaro attraverso le strutture offshore; osserva che il 30 % del patrimonio finanziario africano è detenuto offshore, con una conseguente perdita di gettito fiscale pari a 14 miliardi di USD<sup>2</sup>;
119. sottolinea che i flussi finanziari illeciti hanno effetti devastanti sui paesi in via di

---

<sup>1</sup> Resoconto di missione della commissione PANA negli Stati Uniti – 21-24 marzo 2017.

<sup>2</sup> Gabriel Zucman, Teresa Lavender Fagan e Thomas Piketty (2015), "The hidden wealth of nations: The scourge of tax havens" (La ricchezza nascosta delle nazioni: la piaga dei paradisi fiscali). University of Chicago Press, 2015.

sviluppo<sup>1</sup>; osserva che, nella sua relazione del dicembre 2014, Global Financial Integrity (GFI) ha stimato che le economie in via di sviluppo ed emergenti hanno perso 6 600 miliardi di USD in flussi finanziari illeciti dal 2003 al 2012, con un impressionante aumento medio delle uscite illecite pari al 9,4 % annuo<sup>2</sup>;

120. evidenzia il paradosso per cui alcune società, spesso appoggiate da funzionari disonesti, utilizzano l'evasione e l'elusione fiscali, i prezzi di trasferimento e la titolarità di società anonime per massimizzare i profitti, mentre milioni di persone non dispongono di un livello adeguato di alimentazione, salute e istruzione<sup>3</sup>;
121. ritiene che i paesi in via di sviluppo siano esclusi dal sistema dell'OCSE per lo scambio automatico di informazioni a causa della mancanza di capacità tecnica, umana e istituzionale; rileva che, per quanto riguarda la cooperazione globale, occorre ancora elaborare un approccio comune a principi semplici per ottenere un risultato efficace;
122. ritiene che l'Africa, come continente, perda almeno 50 miliardi di USD all'anno in flussi finanziari illeciti, vale a dire il doppio di quanto riceve in aiuti internazionali; ascolta il pressante appello dei rappresentanti dei paesi in via di sviluppo a dichiarare illegali i paradisi fiscali, poiché immagazzinano capitali da attività illecite<sup>4</sup>;

## 5. Informatori

123. evidenzia che LuxLeaks, i Panama Papers, Swiss Leaks, Bahamas Leaks, Football Leaks e numerose altre fughe di dati hanno mostrato il ruolo fondamentale che possono svolgere gli informatori nel contrastare il riciclaggio di denaro, le frodi, la pianificazione fiscale aggressiva o la corruzione o nel fare luce su altri comportamenti poco trasparenti; sottolinea pertanto che la protezione degli informatori può contribuire a tutelare l'interesse pubblico, promuovere la buona governance e rafforzare lo Stato di diritto;
124. deplora il fatto che alcuni paesi utilizzino il perseguimento degli informatori come un mezzo per tutelare la segretezza<sup>5</sup>; trova estremamente deplorevole che nel caso di LuxLeaks, finora, soltanto gli informatori siano stati perseguiti, mentre le società e gli intermediari coinvolti nei ruling fiscali rivelati dai documenti di LuxLeaks non abbiano subito conseguenze;
125. si compiace del fatto che la Commissione sta attualmente valutando le possibilità di azioni orizzontali o ulteriori azioni settoriali a livello di UE per rafforzare la protezione degli informatori; rileva che il Parlamento sta elaborando una risoluzione non legislativa per formulare le sue raccomandazioni sulla questione;

---

<sup>1</sup> OCSE, "[Illicit Financial Flows from Developing Countries: Measuring OECD Responses](#)" (Flussi finanziari illeciti dai paesi in via di sviluppo: misurazione delle risposte dell'OCSE), 2014, p. 15.

<sup>2</sup> [Global Financial Integrity](#).

<sup>3</sup> Marc Tran, "[Tax Evasion Still Crippling Africa as Rich Countries Fail to Deliver Support](#)" (L'evasione fiscale continua a paralizzare l'Africa, mentre manca il sostegno dei paesi ricchi), *The Guardian*, 10 maggio 2013.

<sup>4</sup> Audizione del gruppo PANA sui paesi in via di sviluppo del 6 aprile 2017.

<sup>5</sup> "Overcoming the shadow economy" (Superare l'economia sommersa), Joseph E. Stiglitz e Mark Pieth, novembre 2016.

## **6. Cooperazione interistituzionale**

126. ricorda che, a norma dell'articolo 4, paragrafo 3, del TUE, in virtù del principio di leale cooperazione, l'Unione e gli Stati membri sono tenuti ad assistersi reciprocamente nell'adempimento dei compiti derivanti dai trattati;
127. osserva che il principio di leale cooperazione comprende l'obbligo per gli Stati membri di adottare tutte le misure appropriate per salvaguardare la portata e l'efficacia del diritto dell'Unione; ricorda che gli Stati membri dovrebbero astenersi dall'adottare misure che possano gravemente compromettere il conseguimento del risultato prescritto dal diritto dell'UE;
128. si compiace della buona cooperazione con la Commissione in relazione agli inviti rivolti al presidente Juncker e ai commissari Jourová e Moscovici, nonché a funzionari della Commissione, a partecipare alle riunioni di commissione; si rammarica, tuttavia, che alcune delle risposte fornite durante lo scambio di opinioni siano state insoddisfacenti;
129. accoglie con favore le risposte fornite dai ministri delle Finanze e della Giustizia di 25 Stati membri al questionario inviato dalla commissione; lamenta, tuttavia, il fatto che Malta, la Danimarca e l'Ungheria non abbiano risposto;
130. fa osservare che sono stati necessari sei mesi per conseguire un accordo con la Commissione sull'accesso ai documenti riservati non classificati e che tale ritardo ha costituito un notevole ostacolo per i lavori della commissione; sottolinea che i documenti ricevuti non sono tutti aggiornati e sono in molti casi pesantemente censurati, il che ha creato ulteriori ostacoli non indifferenti per i lavori della commissione;
131. osserva che la commissione ha invitato in diverse occasioni la Presidenza in carica e quella entrante a partecipare ad audizioni per discutere della cooperazione e della via da seguire in materia di lotta al riciclaggio, evasione fiscale ed elusione fiscale, ma che tali inviti sono stati regolarmente declinati;
132. rileva che, nonostante le richieste rivolte al Consiglio, nessun documento è stato messo a disposizione della commissione; solleva, pertanto, dubbi sulla volontà politica del Consiglio di migliorare la trasparenza e la cooperazione nella lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio di denaro; sottolinea che il Parlamento ritiene che i cittadini dovrebbero poter conoscere le posizioni dei rispettivi governi su tali importanti questioni;
133. osserva che il presidente del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" del Consiglio ha declinato l'invito a partecipare a un'audizione di commissione;
134. ritiene che la cooperazione del Consiglio e del suo gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" sia stata finora molto insoddisfacente e che ciò abbia di per sé costituito un grave ostacolo ai lavori e al conseguimento dei risultati della commissione PANA;
135. conclude, pertanto, che per i suddetti motivi vi è stata una violazione del principio di leale cooperazione;

## **7. Conclusioni**

136. conclude che il problema di fondo contenuto nei Panama Papers è il trasferimento di denaro tra giurisdizioni diverse, sia offshore sia onshore, e che finché tali pratiche saranno tollerate ogni altro sforzo avrà un effetto limitato;
137. ritiene che attraverso l'utilizzo di trust, società di comodo, paradisi fiscali e strutture finanziarie internazionali complesse, alcune società multinazionali e individui con ampie disponibilità patrimoniali siano riusciti a proteggere i loro patrimoni, per esempio, dalle autorità fiscali e da altri titolari di crediti finanziari legittimi nei loro confronti, e si siano così resi immuni collocando i loro patrimoni in un vuoto legislativo;
138. conclude che la mancanza di cooperazione e coordinamento su diversi atti legislativi in materia di evasione fiscale, elusione fiscale e riciclaggio di denaro costituisce un problema sistemico;
139. conclude che alcuni Stati membri tendono a non fornire informazioni pertinenti nella quantità e nella qualità richieste e, in generale, non sembrano compiere reali sforzi per reprimere l'elusione e l'evasione fiscali;
140. ricorda che la trasparenza e lo scambio di informazioni sono strumenti fondamentali per la lotta contro l'evasione fiscale, l'elusione fiscale e il riciclaggio del denaro;
141. conclude che la legislazione dell'UE in vigore non era sufficiente prima delle rivelazioni dei Panama Papers e non sempre era applicata in modo efficace, consentendo in tal modo agli intermediari di adempiere formalmente i loro obblighi, quali quelli di adeguata verifica della clientela e altri obblighi di comunicazione, aggirando nel contempo lo spirito delle norme; osserva che, da allora, sono state eseguite numerose revisioni, per esempio sulla direttiva DAC e della direttiva antiriciclaggio, e che sono state presentate nuove proposte legislative, quali la comunicazione per paese e la regolamentazione degli intermediari;
142. conclude, in particolare, che vi è stato un miglioramento graduale e significativo riguardo alla disponibilità di un registro dei titolari effettivi finali con un'accessibilità basata sul legittimo interesse; sottolinea che la revisione della direttiva antiriciclaggio in corso è intesa ad aumentare i poteri delle FIU dell'UE e ad agevolarne la cooperazione, ma che il campo di applicazione è ancora troppo limitato e che occorre condividere informazioni di natura finanziaria per affrontare tutti i reati economici, ma anche per rintracciare i proventi di attività legate alle frodi;
143. conclude che l'identificazione corretta dei titolari effettivi finali rimane un ostacolo fondamentale al contrasto degli schemi illegali di elusione fiscale e che la natura internazionale dei flussi finanziari e delle strutture societarie scoperte dalla commissione PANA aggrava il problema;
144. sottolinea che la creatività di coloro che eludono il fisco è più veloce della formulazione della legislazione e che gli intermediari e i facilitatori tendono a mantenersi entro i limiti della legalità attraverso un adempimento creativo degli obblighi; evidenzia a tale riguardo l'uso delle asimmetrie normative esistenti tra paesi diversi come facilitatore

fondamentale di tali pratiche;

145. conclude che la gestione patrimoniale rimane una professione in grande misura non regolamentata e che dovrebbero essere stabiliti norme e standard internazionali vincolanti per regolamentare e definire meglio tale gruppo;
146. osserva che le imposte dovrebbero essere riscosse nel momento e nel luogo in cui viene realizzato il profitto; conclude che le azioni e le strutture finanziarie rivelate nei Panama Papers riescono ad aggirare questo principio di base e che pertanto occorre un approccio specifico dell'UE per contrastare le società di comodo nei paesi terzi;
147. conclude che ciò è stato reso possibile dall'insufficiente attuazione della legislazione da parte degli Stati membri e dall'insufficiente applicazione da parte della Commissione;
148. rileva che la Commissione non dispone delle risorse sufficienti per assicurare la piena applicazione della legislazione dell'UE in materia di lotta contro il riciclaggio di denaro, l'evasione fiscale e l'elusione fiscale;
149. conclude che le FIU sono strumenti chiave per la lotta contro il riciclaggio di denaro; osserva, tuttavia, le differenti strutture esistenti nell'UE e il fatto che esse non dispongono di personale sufficiente per svolgere le loro funzioni, compreso l'esame del crescente numero di segnalazioni di operazioni sospette dovuto alla nuova normativa, e che possono occuparsi solo di una piccola parte del problema;
150. conclude che le sanzioni non sono sempre applicate né rappresentano deterrenti sufficienti nei casi pertinenti;
151. conclude che, sulla base dei risultati ottenuti dalla commissione PANA, è possibile individuare numerosi casi di cattiva amministrazione per quanto riguarda l'attuazione della legislazione dell'UE, segnatamente in merito alla DAC, alla direttiva antiriciclaggio e all'elenco dei paesi terzi con carenze strategiche nei sistemi antiriciclaggio;
152. lamenta la mancanza di cooperazione di alcune istituzioni dell'UE con la commissione PANA; ritiene che ciò costituisca una violazione del principio di leale cooperazione;
153. conclude che la natura chiusa e la segretezza del gruppo "Codice di condotta (Tassazione delle imprese)" del Consiglio siano dannose per la formulazione, l'adozione e l'attuazione efficaci e celeri di una normativa di vitale importanza in materia di lotta all'evasione fiscale all'interno dell'UE; sottolinea pertanto la necessità di migliorare la responsabilità e la trasparenza riguardo alle azioni, alle dichiarazioni e alle posizioni degli Stati membri che partecipano al gruppo;
154. si rammarica profondamente del fatto che un numero elevato di parti interessate abbia rifiutato di incontrare le delegazioni della commissione PANA, abbia rifiutato di comparire dinanzi alla commissione PANA o non abbia risposto alle domande in modo soddisfacente;
155. conclude, pertanto, che sarà necessario ottenere risposte a una serie di domande affinché sia possibile valutare appieno le dimensioni del problema e i metodi utilizzati in tali

schemi.